

N. 2016/2137 R G.



ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI ANCONA

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2137/2016 promosso da:

ASTE
GIUDIZIARIE.it

contro

CONVENUTO/I

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista la sentenza non definitiva resa da questo tribunale in data 3.4.2022, con la quale è stato accertato il diritto delle parti di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni ivi indicati, sono state accertate le quote ereditarie ed è stata accertata la non comoda divisibilità dei tre cespiti immobiliari da dividere;

considerato che all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio i procuratori delle parti hanno dichiarato che nessuno dei propri assistiti è interessato alla assegnazione in natura dei beni da dividere di cui all'ordinanza del 3.4.2022 ed hanno chiesto che l'eventuale vendita venga operata sulla stima degli immobili aggiornata, tenuto conto dell'attuale destinazione del terreno a impianto con pannelli solari a terra;

preso atto dell'avvenuto deposito, nel presente procedimento, della relazione di stima dell'Ing. Camerini, in data 16-20.7.2020;

visto l'esito del successivo accertamento demandato all'ing. Camerini, il quale, in relazione al terreno ha confermato la stima precedentemente effettuata, sul rilievo che l'impianto fotovoltaico risulta posizionato su un terreno limitrofo e dunque non incide sul valore del bene da dividere;

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Pagina 1

rilevato che i cespiti immobiliari da dividere sono i seguenti:

- quota di un mezzo in piena proprietà di unità immobiliare in Corinaldo (AN) alla Via Turatata n. 1, distinta al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 12, particella 598, sub. 5, piano T-1-2, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 13, rendita catastale euro 631,11;
- quota di un mezzo in piena proprietà di unità immobiliare sita in Corinaldo (AN) alla Via Turatata n. 1, distinta al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 12, particella 598, sub. 4, piano T, cat. C/6, classe 6, consistenza metri quadrati 18, rendita catastale euro 18,59;
- quota di un mezzo in piena proprietà di terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Corinaldo (AN) al Foglio 12, particella 53, qualità prato, classe 2, superficie are 60 centiare 00, reddito dominicale euro 12,39, reddito agrario euro 7,75. Confini: strada Provinciale, Strada Turatata, proprietà Maughelli, proprietà Consorzio Provinciale Agrario, salvo altri;

ritenuta la necessità di procedere alla vendita all'asta degli immobili sopra citati, su cui residua la comunione, con ripartizione pro-quota del ricavato;

P.Q.M.

DISPONE farsi luogo alla vendita all'asta degli immobili sopra indicati;

DELEGA allo scopo l'Avvocato Giovanni CAROTTI;

DISPONE che il delegato provveda entro sessanta giorni dalla presente ordinanza:

a) ad esaminare il fascicolo e ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni sulla base della documentazione ipocatastale o della certificazione sostitutiva notarile in atti e della relazione dell'esperto; in particolare, attraverso i documenti indicati dall'art. 567 comma 2 cpc il delegato dovrà accertare che dai registri immobiliari risulti trascritto l'acquisto del bene a favore dei condividenti e non risultino trascrizioni "contro" successive, anteriori alla trascrizione della domanda di divisione, relative ad atti che abbiano comportato la dismissione del diritto assoggettato ad espropriazione;

b) se del caso provvederà ad acquisire agli atti il certificato di stato civile delle parti al fine di verificare se i beni ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c. e comunque i documenti mancanti che si profilino necessari o utili per l'espletamento dell'incarico, anche solo in copia semplice;

c) ove i beni risultino di proprietà anche solo in parte di terzi ovvero appartengano ai condividenti per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello di proprietà, ne informerà il Giudice rimettendogli senza indugio gli atti;

d) nel caso in cui i beni siano pervenuti per successione ereditaria, accerterà se risulti in favore delle parti la trascrizione dell'acquisto mortis causa, in caso contrario ne informerà immediatamente il Giudice rimettendogli senza indugio gli atti;

e) provvederà alla puntuale descrizione del bene immobile oggetto di domanda, predisponendone la descrizione da inserire nell'avviso di vendita dando immediata comunicazione dell'avvenuto deposito;

f) concede al Delegato un fondo spese di € 250,00, da versare entro il termine di giorni 30 che pone provvisoriamente a carico di tutte le parti in solido;

g) successivamente alla vendita, il delegato provvederà:

a comunicare all'aggiudicatario dell'immobile, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'ammontare delle spese necessarie per il trasferimento, la cui somma riceverà tramite assegno circolare non trasferibile;

a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile), trasmettendolo, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione;

se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto;

la bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari, sequestri conservativi, decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo, amministrazione controllata, sentenze di fallimento);

alla bozza di decreto dovranno essere allegati: - ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà; - l'attestazione di prestazione energetica; - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia dei documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica); - attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

h) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche formando le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.;

i) a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione; alla predisposizione del decreto di trasferimento e alle attività conseguenziali, dettagliatamente descritte alle lettere da g) ad i) della presente ordinanza;

DETERMINA il valore del compendio nel modo seguente (prezzo base d'asta): € 160.000,00 (centosessantamila/00) come da perizia di stima.

DISPONE che il delegato provveda altresì:

1) a formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite;

2) a fissare in un termine non inferiore a 120 giorni e non superiore a 180 giorni, dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione delle offerte di acquisto per il bene di cui si tratta;

3) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;

- 4) all'esecuzione delle forme di pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da questo Giudice con questa ordinanza di vendita), autorizzando sin da ora il delegato e senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione a richiedere alle parti l'anticipazione delle somme occorrenti;
- 5) alla ricezione delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571, ult. co., c.p.c.);
- 6) all'apertura delle buste depositate dagli offerenti, nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti;
- 7) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- 8) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
- 9) all'effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicato, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;
- 10) a redigere il verbale dell'udienza depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione;
- 11) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore delega o controfirma del sottoscritto magistrato per approvazione);
- 12) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;
- 13) a comunicare all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della procedura;
- 14) a riscuotere dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso;
- 15) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- 16) ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- 17) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare, il prezzo-base in misura inferiore di un quarto, avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;
- 18) a fissare un nuovo termine non superiore a 90 giorni, per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 19) a preparare l'avviso della seconda vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni qui di seguito fornite);

20) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega;

21) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$ e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di $\frac{1}{4}$ rispetto all'ultimo praticato;

22) a fissare un nuovo termine (non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90) per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,

23) a preparare l'avviso della terza vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c.; disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni qui di seguito fornite);

24) ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega;

25) a rimettere gli atti a questo Giudice in caso di infruttuoso esperimento anche della terza vendita, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta, illustrando analiticamente le spese sostenute ed allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso una dettagliata relazione sull'attività svolta, anche con riferimento all'attività del custode in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombente, dovrà essere depositata entro un anno dal conferimento dell'incarico; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato; nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di tredici mesi (di cui un mese concesso al delegato notaio per le attività preliminari e strumentali alla vendita); il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto;

26) a formare un progetto di distribuzione, depositando il detto in cancelleria in via telematica, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice ai delegati, nel termine di giorni 30 dalla trascrizione del decreto di trasferimento (e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla liquidazione delle spettanze del delegato e del custode da parte del giudice). Il delegato provvederà alla completa distribuzione della somma ricavata dalla vendita, comprensiva di tutti gli interessi maturati fino al pagamento e al netto delle spese di chiusura del conto, nei piani di riparto, compresi quelli in corso di redazione; il delegato disporrà altresì la destinazione di tutti gli interessi maturati, fino alla data dell'effettivo pagamento, al netto delle spese di chiusura del conto;

27) a fissare la comparizione delle parti avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di deposito presso la cancelleria del progetto di distribuzione ove non intervengano osservazioni da parte del giudice;

28) a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé alle parti, anche via PEC;

29) a dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione se all'esito della comparizione di cui al punto 42) non sorgono contestazioni tra le parti;

30) una volta approvato il progetto di distribuzione, a sottoscrivere i mandati di pagamento, autorizzando lo stesso a prelevare quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione di cui sopra e a chiudere il detto conto;

31) a relazionare sulle attività di distribuzione compiute allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del giudice., il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti;

32) nel caso in cui sorgano controversie in sede di formazione del progetto di riparto o di distribuzione, a trasmettere il fascicolo al giudice per la fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione; alla detta udienza il delegato dovrà comparire personalmente depositando una breve relazione riassuntiva sulle ragioni delle contestazioni. Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate. Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste contenenti le offerte, per lo svolgimento delle udienze di vendita senza e con incanto e delle operazioni inerenti.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al professionista delegato, nella sede deputata presso il Tribunale di Ancona, secondo le informazioni rese pubbliche dal professionista con il sistema pubblicitario in questa sede previste.

La vendita dei cespiti è disciplinata dalle seguenti condizioni:

A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata in atti; quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni). La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

B) per ciascun lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato, così come eventualmente ridotto dal professionista delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti; saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base come sopra determinato ed eventualmente ridotto;

C) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato;

D) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; tutte le spese relative al trasferimento dell'immobile e quelle relative alla cancellazione delle formalità e di ogni altro vincolo cancellabile, nonché i compensi relativi all'esecuzione per quanto previsto dall'art. 591 bis, comma 2 n. 5 c.p.c., oltre iva se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario;

E) Entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte di acquisto; qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12,00 del giorno immediatamente precedente

F) Ogni offerente dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, una busta chiusa contenente: 1. l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per

almeno 120 giorni (in bollo) 2. un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla "Proc. n. (numero di ruolo R.G.), per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto; L'offerta dovrà riportare, tra l'altro: le complete generalità dell'offerente; l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile); in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Ancona ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria.

G) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata;

H) All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame: 1. in caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.; 2. in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta saranno così regolate: da € 0 ad € 124.000,00 di stima degli immobili il rilancio sarà di € 1.000,00, da € 125.000,00 a € 249.000,00 il rilancio sarà di € 2.000,00, da € 250.000 ad € 499.000,00 il rilancio sarà di € 3.000,00 e da € 500.000,00 in poi il rilancio sarà di € 5.000,00. Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

I) L'aggiudicatario dovrà depositare a mezzo assegno circolare intestato al professionista delegato e recante il numero del procedimento di divisione, il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento (che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione), detratto l'importo per cauzione già versato; il termine per il deposito è di 60 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo;

J) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato;

K) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice o dal Cancelliere o dal Giudice dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso delegato;

L) per consentire all'Ufficio del Giudice di monitorare costantemente l'attività svolta dal professionista Delegato, lo stesso dovrà provvedere ad inviare i prescritti reports, così come

previsto dal “Protocollo per la gestione dei rapporti tra l’ufficio ed i professionisti delegati dal giudice dell’esecuzione alle operazioni di vendita” cui si rimanda integralmente.

DISPONE che il professionista delegato proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 570 c.p.c. e, ove occorrenti, dall'articolo 576 secondo comma c.p.c., effettuando la prevista pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte per ciascuna vendita, in un quotidiano a tiratura nazionale e locale e nel sito web www.astegiudiziarie.it

DETERMINA in € 2.000,00 il fondo spese, da versare, dalle parti del giudizio, che vi sono solidalmente obbligate, sul conto corrente che verrà indicato dal delegato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (non trattandosi di un compenso, non sarà emessa fattura e non saranno da riconoscersi Iva o alcun onere previdenziale).

DISPONE che in caso di mancato versamento nel termine stabilito senza giustificato motivo il professionista Delegato provvederà a rimettere, senza indugio, il fascicolo al Giudice per gli opportuni provvedimenti, specificando se intenda rinunciare all’incarico conferitogli. A tale proposito, si avverte che il comportamento omissivo delle parti in punto di versamento del fondo spese per effettuazione della pubblicità, nel termine assegnato dal giudice, sarà valutato ai fini della dichiarazione di improseguibilità della procedura. A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura. Gli enti e le società incaricate dell’effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

Si comunichi, alle parti e al delegato alla vendita sopra nominato.

Ancona, 07/08/2023

Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Pagina 8